



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Invalidità al 100%: requisiti per l'accompagnamento

Autore: Redazione | 29/09/2018



Mi è stata riconosciuta per la terza volta l'invalidità al 100%, ma non l'accompagnamento. Eppure tra i vari allegati avevo incluso quello della visita geriatrica che mi aveva inquadrata come "persona non in grado di stare da sola". Cosa devo fare?

Contro il verbale che non concede il beneficio dell'**accompagnamento** è possibile proporre ricorso al tribunale territorialmente competente entro sei mesi dalla notifica dell'esito. La lettrice dovrà pertanto rivolgersi ad un avvocato per la

preparazione dell'atto. Il ricorso (art. 445-*bis* cod. proc. civ.) consiste nella richiesta della nomina di un consulente tecnico d'ufficio (un medico legale) che rivaluti le condizioni di salute del ricorrente: in gergo tecnico, si parla di **accertamento tecnico preventivo** (atp). In pratica, si chiede al giudice la designazione di un medico che sottoponga a visita la lettrice. Alla prima udienza, il giudice nominerà tale professionista, il quale fisserà la data nella quale dovrà recarsi presso il suo studio medico per essere sottoposta a consulto. Si consiglia alla lettrice di portare quanta più documentazione le è possibile.

Dopodiché, ella dovrà attendere che il **ctu** (cioè, il medico legale) depositi la perizia in tribunale. Se essa ha esito positivo, senz'altro il giudice riconoscerà alla lettrice il beneficio; in caso contrario, la stessa avrà 30 giorni per presentare dissenso contro la perizia sfavorevole. Da questo momento, decorrono ulteriori 30 giorni per proporre nuovo ricorso (c.d. **ricorso di merito**; art. 445-*bis*, sesto comma, cod. proc. civ.), nel quale bisogna contestare specificamente le risultanze della **visita** ed, eventualmente, chiedere al giudice il rinnovo delle operazioni peritali (cioè, una nuova consulenza tecnica). Il giudice potrà valutare allo stato degli atti oppure nominare nuova ctu. A questo punto, la lettrice dovrebbe presentarsi a nuova visita (presumibilmente da altro medico legale) e attendere il deposito della nuova perizia. Il giudice, poi, deciderà se conformarsi o meno: in genere, la decisione del magistrato è sempre nel senso di rispettare il parere del ctu.

Sebbene possa sembrare superfluo, soprattutto nel caso di patologie che non possono ulteriormente degenerare, si suggerisce alla lettrice di sottoporsi al maggior numero di visite possibili, in modo da poter sottoporre al ctu una ricca documentazione. Non deve concentrarsi solamente sulla patologia di per sé invalidante, ma anche sulle altre di cui può soffrire. Ad esempio: depressione, cefalea, artrosi, esiti chirurgici, ecc. Per l'accompagnamento è fondamentale dimostrare l'impossibilità di deambulare autonomamente: l'**indennità** di accompagnamento, infatti, sebbene legata alla concessione dell'**invalidità**, necessita però di presupposti differenti, nel senso che l'invalido totale non ottiene automaticamente anche questo beneficio. Perché si possa ottenere l'accompagnamento è necessario che la persona invalida al 100% si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sia incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

- abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***